



Città di Calimera

(Provincia di Lecce)

CAPITOLATO SPECIALE E PRESTAZIONALE

Affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto i "Servizi di accoglienza integrata per titolari di protezione internazionale", nell'ambito del Progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione, come disciplinato dal D.M. 18 novembre 2019.

Il presente affidamento riguarda i **nuovi progetti SAI a carattere ordinario** (Decreto di finanziamento n. 57751 e n. 57752 del 29.12.2025) destinati a **nuclei familiari, anche monoparentali**, da accogliere nel **Comune di Calimera**.

Codice Progetto: 2223 – anno 2026

CUP: I19G26000050001

Valore stimato complessivo ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 36/2023: € 488.141,88 (inclusa IVA se dovuta)

Importo annuale finanziato 2026: € 195.256,75 (IVA inclusa se dovuta)

ART. 1 – OGGETTO, DURATA DELL'APPALTO E PROROGA/RINNOVO

1.1 Oggetto dell'affidamento

L'appalto riguarda i **Servizi di accoglienza, integrazione e tutela** destinati a migranti titolari di protezione internazionale, richiedenti asilo e rifugiati, nell'ambito della rete **SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione**, come definiti dal DM 18/11/2019 e previsti nel progetto n. 2107 avviato nel 2022 (ex Decreto Ministeriale n. 35312 del 26/09/2022). Il finanziamento per il 2026 è garantito dai D.M. n. 57751 e n. 57752 del 29/12/2025.

1.2 Durata dell'appalto

L'appalto ha durata presunta **annuale**, a partire dalla data di avvio dei servizi e fino al **31/12/2026**.

1.3 Rinnovo contrattuale

In caso di rifinanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, il contratto è **soggetto a rinnovo** ai sensi dell'art. 14, comma 4, e dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.

1.4 Decorrenza e conclusione

Il nuovo servizio avrà decorrenza presumibile **dal 15/04/2026** e terminerà **il 31/12/2027** se interverranno ulteriori decreti di finanziamento. In assenza di ulteriori finanziamenti, la scadenza rimane **31/12/2026**.

1.5 Beneficiari e strutture

Il progetto SAI prosegue l'attività di accoglienza e integrazione promossa dal Ministero dell'Interno e dagli Enti Locali. È previsto un **numero massimo di 13 beneficiari**, con priorità a nuclei familiari, anche monoparentali, da collocare in strutture individuate nel **Comune di Calimera**.

1.6 Servizi minimi garantiti

I servizi dovranno comprendere almeno quanto previsto dall'art. 34 del DM 18/11/2019:

- a) Accoglienza materiale;
- b) Mediazione linguistico-culturale;
- c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico minori;
- e) Formazione e riqualificazione professionale;
- f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) Orientamento e accompagnamento legale;
- j) Tutela psico-socio-sanitaria.

Le modalità operative e gestionali seguono quanto stabilito dal **Manuale operativo** e dal **Manuale unico per la rendicontazione SAI (Versioni 1.0 e 2.0)**, nonché da eventuali aggiornamenti, circolari e note operative del Ministero dell'Interno o del Servizio Centrale.

1.7 Proroga tecnica

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023, il soggetto attuatore dovrà prestare servizio **in regime di proroga tecnica** alle stesse condizioni contrattuali per **sei mesi** successivi alla scadenza, qualora il finanziamento sia rifinanziato o in presenza di necessità/urgenza, e comunque fino all'aggiudicazione di nuova procedura di affidamento.

1.8 Passaggio di consegne

In caso di cambio di gestione, l'affidatario dovrà collaborare con il nuovo soggetto subentrante, garantendo un **efficace passaggio di consegne** senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

2.1 Finanziamento

L'affidamento è finanziato con le risorse economiche derivanti dal **Fondo Nazionale per le politiche e i servizi d'asilo**, istituito ai sensi del **DM 18 novembre 2019**, a cui il Comune di Calimera ha inoltrato richiesta di contributo tramite la presentazione di un apposito **Piano Finanziario Preventivo**.

2.2 Approvazione del progetto e finanziamento annuale

Con **D.M. n. 57751 e n. 57752 del 29/12/2025**, il Ministero dell'Interno ha approvato il progetto del Comune di Calimera, categoria **ORDINARI**, autorizzando la prosecuzione delle attività di accoglienza in scadenza al 31/12/2025, relativo a **13 posti**.

È stato ammesso al finanziamento l'importo di **€ 195.256,75 (IVA inclusa, se dovuta)** per l'anno 2026.

Il valore complessivo del progetto comprende le seguenti spese annue, che saranno trattenute direttamente dal Comune di Calimera:

1. **Costo del Revisore contabile indipendente:** € 3.000,00 (voce B4);
2. **Costi dell'IVA** sui servizi resi dall'ente gestore, da rendicontare a cura del Comune: € 4.200,00 (voce B5);
3. **Costi del RUP, DEC e spese di gara presso la CUC:** € 6.500,00 (voce B6).

2.3 Valore stimato dell'appalto

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato dell'appalto è determinato come segue:

- € 195.256,75 per l'anno 2026;
- € 195.256,75 per eventuale rinnovo per l'anno 2027, subordinato all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di finanziamento.

Valore complessivo stimato (comprensivo dell'opzione di rinnovo): € 390.513,50, oltre IVA se dovuta.

2.4 Importo contrattuale annuale

L'importo contrattuale per l'anno 2026 è pari a **€ 195.256,75 (IVA esclusa se dovuta ai sensi di legge)**, soggetto a eventuale rideterminazione dalla data effettiva di avvio del progetto. Tale importo rappresenta la **somma massima erogabile al soggetto attuatore** per le spese sostenute nella

realizzazione delle prestazioni previste dal contratto, **in conformità alle voci di spesa indicate nel Piano Finanziario Preventivo allegato**, purché debitamente rendicontate secondo il **Manuale unico di rendicontazione SAI (spese ammissibili)**.

2.5 Esclusione di copertura di spese non riconosciute

Il Comune di Calimera non coprirà spese eventualmente non riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Per eventuali differenze tra importo finanziato e costi sostenuti, **nulla sarà dovuto al soggetto attuatore a titolo risarcitorio, indennizzo o altro titolo**.

2.6 Riduzione o revoca dell'affidamento

Il Comune di Calimera, a tutela dell'interesse pubblico, si riserva il diritto di **revocare o ridurre, anche parzialmente**, l'affidamento in caso di:

- provvedimenti normativi statali che incidano sul finanziamento;
- interruzioni o riduzioni dei trasferimenti contributivi da parte del Ministero dell'Interno.

In tali ipotesi, le risorse economiche saranno **rideterminate in funzione dell'equilibrio economico-finanziario necessario** alla realizzazione delle attività del progetto e comunque **nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero**.

ART.3 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO E DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.1 Per l'affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, precisando che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 108, l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso, determinato da quanto previsto nel Piano Finanziario preventivo, di orizzonte annuale, allegato al presente e approvato con decreto ministeriale, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi indicati nella determinazione a contrarre.

3.2 L'affidatario provvede all'attivazione dei servizi di cui all'articolo 1 come previsto dalle Linee guida, tenendo conto delle locali e specifiche esigenze e modalità di realizzazione da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

3.3 L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'articolo 1 del presente Capitolato.

ART. 4 – ATTUALE RIPARTIZIONE TERRITORIALE E TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA GIÀ ATTIVA

4.1 Il progetto presentato dal Comune di Calimera, finanziato dal Ministero dell'Interno con **Decreto di ammissione n. 35312 del 26/09/2022** e rifinanziato per il 2026 con **D.M. n. 57751 e n. 57752 del 29/12/2025**, codice progetto **PROG-2223**, prevede complessivamente **13 posti di accoglienza**, di cui **5 già attivati** per nuclei familiari, anche monoparentali.

4.2 Gli ulteriori **8 posti** sono previsti in **ampliamento categoria “Ordinari”**, finanziati dal **D.M. 57751/2025**, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026.

4.3 È necessario garantire la **continuità dell'accoglienza** per le persone già inserite nel progetto, a partire dalla data di attivazione del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 38 del DM 18/11/2019.

ART. 5 – DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

5.1 I destinatari delle prestazioni oggetto della presente gara sono **13 persone**, richiedenti e/o titolari di protezione internazionale, provenienti dal territorio o autorizzati all'ingresso dal **Servizio Centrale SAI**. I beneficiari hanno diritto alle prestazioni indicate nel presente Capitolato per la durata prevista dall'**art. 38 del DM 18/11/2019**, fatte salve eventuali proroghe ai sensi dell'**art. 39 dello stesso DM**. I destinatari, purché soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente, aderiscono **volontariamente** ai servizi, garantiti con approccio **integrato**.

A tal fine, i beneficiari e i Comuni territorialmente competenti sottoscrivono un **Patto di Accoglienza**, conforme al **Regolamento di Accoglienza**, accettando il contenuto integrale. Il Regolamento è esposto in ciascuna struttura di accoglienza.

5.2 I beneficiari che, a decorrere dal **15/04/2026**, dovranno essere presi in carico dall'aggiudicatario, saranno individuati dal Comune di Calimera congiuntamente all'ente gestore uscente, previa valutazione delle progettazioni individualizzate.

Il **trasferimento dei beneficiari** dovrà avvenire entro un arco temporale stimato di **15 giorni**, necessario per garantire un corretto passaggio di consegne.

ART. 6 – GESTIONE DEL SERVIZIO

6.1 Requisiti delle strutture di accoglienza

Le strutture devono essere **adeguate al numero dei destinatari** e rispettare i requisiti indicati dagli **artt. 19 e 23 delle Linee Guida SAI** e dal **Manuale Operativo**, che si intende integralmente richiamato.

Le strutture devono essere:

- immediatamente e pienamente fruibili a partire dal **15/04/2026**;
- ubicate nel **Comune di Calimera** o paesi limitrofi, previa approvazione dell'autorità territoriale competente;
- preferibilmente nel **centro abitato** o facilmente raggiungibili;
- servite da **mezzi di trasporto** adeguati;
- dotate di **Regolamento interno**, sottoscritto dai beneficiari, in linea con le specificità del target accolto;
- ad **uso esclusivo** per i servizi di accoglienza oggetto della presente procedura (salvo deroghe previste dalla normativa per categorie specifiche).

Il soggetto attuatore deve disporre delle strutture a **titolo di proprietà, affitto o comodato** per l'intera durata del contratto. La mancanza di disponibilità comporta la decadenza dall'aggiudicazione e l'assegnazione all'aggiudicatario successivo secondo graduatoria.

Si precisa che il **Piano Finanziario Preventivo (PFP)** non prevede spese per ristrutturazione locali (C1).

Le strutture devono inoltre rispettare tutte le norme vigenti in materia di **urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza**. Il soggetto attuatore deve fornire documentazione attestante **agibilità, destinazione d'uso, certificazioni igienico-sanitarie e conformità normativa**.

Per ogni struttura deve essere predisposto un **Regolamento di Accoglienza tradotto in più lingue**.

6.2 Presa in carico dei beneficiari

L'ente gestore deve:

- accompagnare i beneficiari nella **presa in carico e insediamento abitativo**, attraverso colloqui iniziali con il mediatore linguistico-culturale;
- definire insieme al beneficiario un **Progetto Educativo Individualizzato (PEI)**;
- garantire il **vitto**, rispettando esigenze culturali, religiose o sanitarie;
- assicurare la gestione di alimenti, pulizie ordinarie, lavanderia e manutenzione ordinaria;
- provvedere a **ripristino di eventuali danni** causati dai beneficiari a terzi o alla comunità;
- fornire **vestiario, biancheria e prodotti per l'igiene** in quantità sufficiente;
- compilare e mantenere un **registro presenze giornaliero**, timbrato e firmato mensilmente dal responsabile del Comune;
- erogare il **pocket money** secondo regolamento vigente;
- garantire **assistenza sanitaria**;
- iscrivere i beneficiari ai **corsi di lingua italiana**;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del **territorio** (trasporti, servizi pubblici, associazioni);

- organizzare **riunioni mensili** nei centri di accoglienza con almeno due operatori, per facilitare la conoscenza reciproca e condividere regole comunitarie;
- procedere alle **pratiche burocratiche** (codice fiscale, iscrizione SSN, residenza anagrafica);
- indirizzare i beneficiari nella **regolarizzazione sul territorio italiano** (permessi, certificati, passaporto);
- predisporre e aggiornare un **fascicolo personale per ciascun beneficiario**, in conformità al Manuale Operativo e alla normativa sulla privacy.

Per tutti gli adempimenti non espressamente previsti, si rimanda al **Manuale Operativo per l'attivazione e gestione dei servizi SAI**.

ART. 6.3 – REVOCA DELL'INSERIMENTO NEL PROGETTO

L'Ente gestore è obbligato a comunicare **per iscritto al Comune di Calimera** qualsiasi situazione che comporti revoca del beneficio, in presenza di una delle seguenti ipotesi:

- a) Violazione grave o reiterata del **Regolamento di Accoglienza**, inclusi danneggiamenti dolosi di beni mobili o immobili, o comportamenti gravemente violenti;
- b) Ingiustificata mancata presentazione del beneficiario presso la struttura assegnata dal **Servizio Centrale SAI**;
- c) Allontanamento ingiustificato del beneficiario oltre le **72 ore**, senza previa autorizzazione dell'ente locale;
- d) Applicazione nei confronti del beneficiario di misura di **custodia cautelare in carcere**.

La revoca delle misure di accoglienza è disposta con **provvedimento dell'ente locale**, da comunicare tempestivamente al **Servizio Centrale SAI**, ai sensi degli artt. 38 e 39 del **DM 18/11/2019** e conformemente al **Manuale Operativo SAI**.

ART. 6.4 – SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE

Per favorire l'inserimento sociale e l'autonomia dei beneficiari, l'ente gestore deve elaborare entro **30 giorni dalla presa in carico un Progetto Educativo Individualizzato (PEI)**, contenente:

- Obiettivi specifici;
- Azioni e interventi previsti;
- Tempistiche e modalità di realizzazione;
- Verifiche in itinere;
- Indicatori di raggiungimento dell'autonomia personale.

Il PEI deve essere **aggiornato costantemente** e reso disponibile al Comune per **controlli e verifiche** in corso d'opera, in conformità con il **Manuale Operativo SAI**.

Il progetto deve prevedere interventi specifici coerenti con le Linee Guida e il Manuale, tra cui:

- **Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale**
- **Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo**
- **Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo**
- **Tutela della salute e presa in carico sanitaria**
- **Strumenti per l'accompagnamento e la tutela legale.**

ART. 6.5 – SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

Il servizio di mediazione è **trasversale e complementare** a tutti gli altri servizi.

L'ente gestore è obbligato a garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di:

- Facilitare la **relazione e comunicazione** tra beneficiari e progetto di accoglienza;
- Favorire la comprensione reciproca tra beneficiari e **contesto territoriale**, comprese istituzioni, servizi locali e cittadinanza;
- Supportare l'integrazione culturale, linguistica e sociale, in conformità con le Linee Guida e il Manuale Operativo SAI.

ART. 6.6 – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MATERIALE

L'ente gestore ha l'obbligo di:

- Garantire il **vitto**, rispettando tradizioni culturali, religiose e particolari esigenze sanitarie;
- Fornire **vestiario, biancheria e prodotti per l'igiene personale** in quantità sufficiente;
- Erogare il **pocket money**, secondo le modalità previste dal **Manuale unico per la rendicontazione SAI** (versioni 1.0 e 2.0), nel rispetto delle indicazioni del Servizio Centrale;
- Garantire la manutenzione ordinaria degli alloggi e la pulizia, inclusi interventi straordinari quando necessari.

ART. 6.7 – SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI SUL TERRITORIO

L'ente gestore deve favorire l'autonomia e l'integrazione dei beneficiari attraverso:

- **Supporto e accompagnamento** nella conoscenza dei servizi presenti sul territorio, mediante colloqui individuali e attività di gruppo;
- Promozione di **esperienze educative e di uscita** sul territorio;

- Produzione e diffusione di **materiale informativo**;
- Organizzazione di **eventi pubblici** di sensibilizzazione e inclusione;
- Creazione di **reti con i servizi territoriali** alla persona;
- Assistenza nelle **procedure di iscrizione anagrafica** e accesso ai servizi minimi previsti dal Manuale Operativo;
- Supporto alla **tutela della salute**, inclusa assistenza sanitaria e psicologica;
- Monitoraggio e accompagnamento verso la **progressiva autonomia personale**, in linea con il PEI.

Tutti gli interventi devono essere realizzati in conformità agli **artt. 34, 38 e 39 del DM 18/11/2019**, alle **Linee Guida SAI**, e al **Manuale Operativo per l'attivazione e gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale**, garantendo rispetto dei diritti fondamentali, privacy e dignità dei beneficiari.

6.6 SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA E INSERIMENTO SCOLASTICO

L'ente gestore ha l'obbligo di garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzione nel corso dell'anno, per un numero minimo di 15 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici.

ART. 6.7 – SERVIZIO DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

L'ente gestore ha l'obbligo di:

- Orientare e accompagnare i beneficiari alla **formazione professionale** (corsi, tirocini, certificazioni) al fine di favorire l'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro;
- Facilitare le procedure di **riconoscimento dei titoli di studio e professionali** già acquisiti dai beneficiari e favorire l'accesso all'istruzione superiore e universitaria;
- Promuovere percorsi di **apprendimento continuo** coerenti con il progetto educativo individualizzato (PEI) dei beneficiari, in conformità con gli artt. 34, 38 e 39 del **DM 18/11/2019**.

ART. 6.8 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO SOCIALE

L'ente gestore ha l'obbligo di:

- Promuovere attività di **sensibilizzazione e informazione** per favorire il dialogo tra beneficiari e comunità locale;

- Realizzare attività di **animazione socio-culturale** e partecipazione attiva dei beneficiari (eventi culturali, sportivi, sociali);
- Costruire e consolidare una **rete territoriale di sostegno**, coinvolgendo Prefettura, Questura, Forze dell'Ordine, Centri di formazione professionale, centri per l'impiego, associazioni culturali, sportive e di volontariato;
- Promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, favorendo anche eventi auto-organizzati dai beneficiari.

ART. 6.9 – SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE

L'ente gestore ha l'obbligo di:

- Garantire **orientamento e accompagnamento legale** nei rapporti con le istituzioni competenti per il riconoscimento della protezione internazionale;
- Fornire informazioni sulla **normativa nazionale ed europea** in materia di asilo e protezione internazionale;
- Supportare le procedure burocratico-amministrative per la **regolarizzazione sul territorio**;
- Assistere i beneficiari nelle procedure di **ricongiungimento familiare**, verificando adempimenti amministrativi e azioni di legge;
- Fornire informazioni sui **diritti e doveri** sanciti dall'ordinamento italiano e sui programmi di **rimpatrio volontario e assistito**;
- Supportare la regolarizzazione dello **status giuridico dei beneficiari**, coerentemente con l'integrazione sociale e lavorativa.

ART. 6.10 – SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

L'ente gestore ha l'obbligo di:

- Informare i beneficiari sulla **normativa italiana in materia di lavoro**, tramite seminari e materiale didattico nella lingua dei destinatari;
- Seguire le procedure di **iscrizione ai servizi per l'impiego** competenti;
- Realizzare percorsi strutturati di **inserimento lavorativo**, in coerenza con il PEI.

ART. 6.11 – SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO ABITATIVO

L'ente gestore ha l'obbligo di:

- Fornire informazioni sul **diritto alla casa** e sulle opportunità abitative disponibili;

- Creare flussi informativi con assistenti sociali di altri Comuni per trasferimenti volontari dei beneficiari;
- Ricercare soluzioni abitative convenienti e sicure;
- Favorire la **mediazione tra beneficiari e locatari**, assicurando il rispetto dei diritti di entrambe le parti.

ART. 6.12 – TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA

L'ente gestore ha l'obbligo di:

- Attivare **supporto sanitario di base e specialistico**;
- Garantire **sostegno psico-sociale** adeguato alle esigenze dei beneficiari;
- Fornire orientamento e supporto in materia di **protezione sociale e previdenziale**;
- Attuare interventi psico-socio-sanitari mirati per beneficiari con esigenze particolari;
- Costruire e consolidare collaborazioni con **attori pubblici e privati** coinvolti nel supporto e nella riabilitazione dei beneficiari;
- Garantire programmi di supporto, cura e riabilitazione per **beneficiari disabili o con necessità assistenziali prolungate**, in coordinamento con le strutture sanitarie competenti.

ART. 6.13 – MANUALI OPERATIVI E RESPONSABILE PROGETTO

- Per modalità e standard di gestione dei servizi si rinvia al **Manuale Operativo SAI** pubblicato dal Servizio Centrale SAI (www.serviziocentrale.it);
- L'ente gestore può realizzare ulteriori attività **proposte in sede di gara**;
- Deve essere individuato un **Responsabile del Progetto di Accoglienza**, referente unico nei rapporti con il Comune di Calimera e garante dell'esecuzione dei servizi.

ART. 7 – COINVOLGIMENTO TERRITORIALE

L'ente gestore deve:

- Promuovere il coinvolgimento del tessuto sociale, associativo e territoriale;
- Diffondere la cultura dell'accoglienza e dei diritti umani;
- Elaborare entro il **primo trimestre di ciascun anno** un piano di sensibilizzazione locale, includendo la **Giornata del Migrante e del Rifugiato** e almeno un evento auto-organizzato dai beneficiari.

ART. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

a) **Aggiornamento e gestione della banca dati:**

- Registrazione ingressi/uscite entro 3 giorni lavorativi;
- Aggiornamento PEI e dati relativi ai beneficiari entro 5 giorni;
- Designazione di un **Referente Banca Dati**, garante dell'attendibilità dei dati e della compliance normativa;
- Rispetto delle **Linee Guida SAI** e Manuale Unico di Rendicontazione.

b) Rendicontazione e adempimenti contabili:

- Presentazione documentazione, archiviazione e accesso per Comune e Servizio Centrale;
- Collaborazione con Comune e Servizio Centrale per monitoraggio e reportistica periodica;
- Conservazione della documentazione contabile per almeno **10 anni**, secondo normativa vigente;
- Responsabilità contabile e fiscale dell'ente gestore, che solleva il Comune da ogni onere derivante da inosservanza normativa;
- Rispetto obblighi di trasparenza, pubblicità e tracciabilità.

c) Équipe multidisciplinare:

- L'ente gestore garantisce un'équipe multidisciplinare secondo **DM 18/11/2019** e Manuale SAI, con competenze, ruoli e modalità operative definite.

ART. 9 – REVISORE INDIPENDENTE

Ai sensi dell'art. 31 del **DM 18/11/2019**, il Comune si avvale di un **Revisore indipendente** per verifiche amministrativo-contabili.

- L'ente gestore è obbligato a presentare tempestivamente tutta la documentazione giustificativa e contabile richiesta, assicurandone completezza e conformità.

ART. 10 – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

- Tutti gli interventi e servizi aggiuntivi offerti in sede di gara devono essere garantiti sin dall'avvio del progetto;
- Tutti gli **oneri aggiuntivi sono a totale carico dell'ente gestore**

ART. 11 – GESTIONE DEL PERSONALE

11.1 L'ente gestore si impegna, come previsto dal **Manuale Operativo SAI**, a realizzare i servizi oggetto del presente affidamento tramite il personale appartenente all'**équipe multidisciplinare**, operante in coordinamento con i referenti comunali.

11.2 L'equipe multidisciplinare e interdisciplinare deve possedere competenze, ruoli e modalità organizzative tali da garantire l'**organicità degli interventi**, secondo quanto previsto dal Manuale Operativo SAI e dal DM 18/11/2019.

11.3 L'ente gestore provvede alla gestione delle attività del presente appalto con **risorse umane qualificate**, avvalendosi di personale dipendente, collaboratori ad altro titolo correlati, e, se necessario, operatori liberi professionisti con adeguata esperienza professionale documentata.

11.4 In sede di stipulazione del contratto e prima dell'avvio della gestione del progetto, l'ente gestore si impegna a:

- Fornire l'**elenco nominativo del personale** impiegato nei servizi, con evidenza dei titoli di studio, professionali e dell'anzianità di servizio, così come dichiarato in sede di offerta tecnica;
- Garantire la **supervisione dell'equipe** anche per prevenire fenomeni di burn-out, secondo le linee guida SAI;
- Sostituire tempestivamente il personale non idoneo, assicurando che il nuovo personale abbia **requisiti professionali e esperienza equivalenti** a quelli sostituiti;
- Assicurare la **massima riservatezza** da parte degli operatori e la puntualità degli orari.

L'ente gestore si impegna a garantire alle risorse umane impiegate la **massima informazione** sulle modalità di svolgimento dei servizi e sulle norme del presente capitolato, sollevando il Comune da qualsiasi onere di istruzione del personale.

L'ente gestore realizza interventi formativi specifici, durante la vigenza del contratto, per migliorare le competenze operative e gestionali del personale e favorire l'interazione con gli utenti, nel rispetto del PEI e delle linee guida SAI.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE

12.1 L'ente gestore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia **fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa e contrattuale**, riferibili al personale dipendente, collaboratori e liberi professionisti.

- Per i dipendenti e gli eventuali soci lavoratori (in caso di cooperativa sociale) devono essere osservati gli obblighi **retributivi e previdenziali previsti dai CCNL di categoria**, inclusi eventuali accordi integrativi territoriali vigenti alla stipula del contratto.
- L'Amministrazione può richiedere **ogni documento utile** per verificare la regolarità degli adempimenti verso il personale.

12.2 L'Amministrazione verifica la regolarità contributiva dell'affidatario tramite documentazione ufficiale (es. DURC), accertando eventuali irregolarità definitivamente accertate.

12.3 L'ente gestore solleva il Comune da qualsiasi obbligo o responsabilità in materia di **retribuzioni, contributi, assicurazioni sociali e previdenziali**, assumendo integralmente a proprio carico tutti gli oneri connessi.

12.4 La mancata applicazione dei contratti di lavoro, violazioni normative, mancato pagamento delle retribuzioni o dei contributi, costituisce **grave inadempimento contrattuale** e può determinare la risoluzione del contratto, con facoltà del Comune di incamerare il deposito cauzionale e tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

ART. 13 – OBBLIGHI GENERALI DELL'ENTE GESTORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

13.1 L'ente gestore dovrà osservare le norme vigenti in materia di **prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro**, con particolare riferimento al **D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.**, garantendo formazione, informazione e supervisione del personale.

13.2 L'ente gestore assume **piena responsabilità** per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per l'applicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di settore.

ART. 14 – TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

14.1 L'ente gestore può impiegare volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile per **attività complementari**, senza sostituire il personale previsto dal capitolato.

14.2 Ai volontari deve essere assicurata preventiva **formazione adeguata**; l'ente deve fornire al Comune l'elenco dei volontari e garantire **copertura assicurativa**. Ogni onere relativo resta a carico dell'ente gestore.

ART. 15 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE

15.1 Il Comune di Calimera può effettuare **ispezioni e controlli** per verificare la corretta realizzazione delle attività del progetto e il rispetto del capitolato.

15.2 L'ente gestore è obbligato a consentire **accesso immediato** alla struttura ai referenti comunali e a collaborare alle verifiche funzionali richieste.

15.3 L'ente gestore si impegna ad adeguare la realizzazione del progetto alle eventuali richieste dell'Amministrazione, nel rispetto del presente capitolato e della normativa vigente.

ART. 16 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DEL PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

16.1 Il soggetto subentrante deve **prioritariamente assumere** i lavoratori del precedente aggiudicatario, compatibilmente con numero e qualifiche necessarie all'organizzazione aziendale.

16.2 Il Comune non è coinvolto nella valutazione e applicazione della clausola, la responsabilità resta del soggetto subentrante.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

17.1 È vietata la cessione del contratto, salvo i casi di cessione di azienda, fusione, scissione o trasformazione.

17.2 È vietato subappaltare le attività, considerata la necessaria omogeneità dei servizi verso l'utenza.

ART. 18 – INADEMPIENZE E RELATIVE PENALITÀ

18.1–18.6 Le penali sono confermate e correlate agli obblighi contrattuali, con possibilità di trattenuta su cauzione o crediti, raddoppio in caso di reiterazione entro 30 giorni e facoltà di risoluzione unilaterale da parte del Comune in caso di inadempienze gravi o reiterate.

ART. 20 – RECESSO

20.1 L'Amministrazione può recedere **ai sensi dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023**, per motivi di pubblico interesse o sopravvenienze normative, con congruo preavviso scritto (PEC).

20.2 In caso di recesso unilaterale, l'ente gestore ha diritto a pagamento delle prestazioni eseguite, spese sostenute e **indennità pari a un decimo** dei servizi non eseguiti (Allegato II.14 Codice Appalti).

20.3 In caso di recesso per giusta causa, l'ente gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte, rinunciando a ulteriori pretese risarcitorie. Il recesso volontario dell'ente comporta la **perdita della cauzione**.

ART. 21 – RESPONSABILITÀ DELL'ENTE GESTORE

21.1 L'ente gestore assume ogni **responsabilità civile, penale e amministrativa** derivante dall'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato.

21.2 Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici instaurati con terzi dall'ente gestore, a qualsiasi titolo, anche di fatto. L'ente gestore **manleva il Comune da ogni responsabilità** per danni a persone o cose, comprese eventuali azioni di rivalsa, impegnandosi a intervenire direttamente nei giudizi civili, penali o amministrativi eventualmente instaurati.

21.3 L'ente gestore è obbligato a osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e decreti in vigore durante l'appalto, comprese le norme regolamentari dell'Amministrazione funzionali allo svolgimento delle attività.

21.4 L'ente gestore risponde verso gli utenti e terzi per danni arrecati dai propri dipendenti o collaboratori nell'espletamento dei servizi e si impegna a **sollevare l'Amministrazione da ogni contestazione o responsabilità**.

21.5 L'ente gestore, nel rispetto del principio generale di cooperazione, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi problema sorto nell'esecuzione del servizio, con particolare riferimento a ostacoli al raggiungimento degli obiettivi del progetto, e di collaborare attivamente alla loro risoluzione.

21.6 L'ente gestore deve dimostrare di aver stipulato **polizze assicurative RCT/RCO** per un massimale minimo di € 1.000.000,00, valide per tutta la durata del contratto, a copertura di danni a terzi, utenti e operatori, incluse eventuali azioni di rivalsa, e deve fornire copia della polizza prima della stipula del contratto.

ART. 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'ente gestore assume l'obbligo di **tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'art. 3 della **L. 13/08/2010 n. 136**, impegnandosi anche a comunicare quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo.

ART. 23 – PAGAMENTI

23.1 Il Comune di Calimera effettua i pagamenti entro **30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica**, corredata da relazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, previa disponibilità delle risorse da parte del Ministero dell'Interno.

23.2 L'Amministrazione potrà trattenere le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

23.3 A partire dal secondo anno, è possibile la **revisione dei prezzi** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, basata su dati ISTAT o normativa sopravvenuta, qualora le variazioni superino il 5% e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.

ART. 24 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

24.1 L'offerta deve essere corredata da garanzia fideiussoria provvisoria pari al **2% del valore complessivo** della procedura, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 36/2023.

24.2 L'aggiudicatario deve versare la **garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale**, a copertura di obblighi contrattuali, eventuale risarcimento danni e rimborso di somme eventualmente dovute all'Ente, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023.

24.3 La garanzia copre tutte le obbligazioni contrattuali e i danni derivanti da inadempimento, fino alla definizione di eventuali eccezioni e controversie.

24.4 La stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della garanzia in caso di riduzione totale o parziale; in caso di inottemperanza, la reintegrazione avverrà mediante trattenuta dai ratei di pagamento.

24.5 La cauzione è incamerata anche in caso di **recesso anticipato**.

24.6 La cauzione potrà essere svincolata previo **nullaosta scritto del Comune**. Nessun interesse è dovuto sulle somme depositate.

ART. 25 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

25.1 Il Comune può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023. Inoltre, può risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di:

- a) Violazione della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
- b) Cessione o subappalto non autorizzati;
- c) Mancata presa in carico dei minori;
- d) Reiterata mancata effettuazione dei servizi previsti;
- e) Procedure concorsuali a carico del soggetto attuatore;
- f) Liquidazione o cessazione dell'attività del soggetto attuatore;
- g) Frode o grave negligenza;
- h) Gravi difformità dei servizi rispetto al progetto;
- i) Interruzione del servizio;
- j) Violazioni previdenziali, infortunistica o assicurative;
- k) Insolvenza o fallimento.

25.2 Il Responsabile del Procedimento formula contestazione e assegna **termine non inferiore a 15 giorni** per controdeduzioni.

25.3 In caso di mancata risposta o controdeduzioni negative, l'Amministrazione dispone la risoluzione, assegnando **20 giorni** per inventario di materiali, macchine e stato delle prestazioni.

ART. 26 – MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma **pubblica amministrativa**, con spese a carico dell'aggiudicatario.

ART. 27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il personale è obbligato al **segreto d'ufficio**, alla riservatezza e al rispetto della normativa vigente su **privacy e protezione dei dati** (D.Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679). Il legale rappresentante o suo delegato è **Responsabile del Trattamento**, i dipendenti sono incaricati.

ART. 28 – VERTENZE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa al presente appalto è **di esclusiva competenza del Tribunale di Lecce**, con esclusione di qualsiasi altro foro, salvo inderogabili disposizioni di legge.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

La partecipazione alla gara implica **accettazione piena e incondizionata** di tutte le clausole del presente capitolato. Per quanto non previsto, si applicano le **leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti in materia di immigrazione e appalti pubblici**.

IL RESPONSABILE II SETTORE WELFARE

Dott.ssa Daniela Castrì